

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Davide De Lungo, professore di diritto pubblico presso l'Università San Raffaele di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri .....	10
Audizione informale, in videoconferenza, di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Roma Tre », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri .....	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri .....	10

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazioni nella composizione della Comitato permanente per i pareri .....	10
DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Esame C. 2934 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	23

#### INTERROGAZIONI:

5-05499 Meloni: Sull'uso della parola « genitori » in sostituzione di « padre » e « madre » nella carta di identità elettronica .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	24

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	14
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. XXVII, n. 18 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	20
--	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli.	
Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l'ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 17 marzo 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Davide De Lungo, professore di diritto pubblico presso l'Università San Raffaele di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università «Roma Tre», nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.55.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Variazioni nella composizione della Comitato permanente per i pareri.**

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che, a seguito delle modifiche nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'in-

terno del Comitato: il numero dei seggi attribuiti al Gruppo MoVimento 5 stelle è quindi passato da 8 a 7, il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Forza Italia è passato da 4 a 3, il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Partito Democratico è passato da 3 a 4 ed il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Misto è passato da 2 a 3, fermo restando naturalmente il numero complessivo dei componenti il Comitato, che è di 25.

Comunica quindi che sono entrati a far parte del Comitato permanente per i pareri la deputata Ciampi, per il gruppo Partito Democratico, e il deputato Magi, per il gruppo Misto.

Per il gruppo Lega-Salvini premier, il deputato Maturi, il quale non fa più parte della Commissione, è stato sostituito dalla deputata Fogliani.

Per il gruppo MoVimento 5 stelle, la deputata Macina e il deputato Berti non fanno più parte del Comitato, non essendo più componenti della Commissione, mentre i deputati Forciniti e D'Ambrosio non sono più componenti del Comitato in quanto non più componenti del gruppo MoVimento 5 stelle. Sono invece entrati a far parte del Comitato, per il gruppo MoVimento 5 stelle, le deputate Azzolina, Sabrina De Carlo e Giordano.

**DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).**

**Esame C. 2934 Governo – Approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2934, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funziona-

mento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Segnala innanzitutto come il decreto-legge, che si compone di 4 articoli e di 2 allegati, sia stato adottato, secondo quanto evidenziato nella premessa, avendo ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del CONI, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi olimpici, che inizieranno a Tokyo il 23 luglio 2021.

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come, fin dalle prime interlocuzioni informali, nonché nelle missive inviate dal Presidente del CIO (Comitato olimpico internazionale) al Ministro dello sport *pro tempore* (l'ultima delle quali ha avuto luogo l'11 settembre 2020), fosse emerso l'avvio, da parte del CIO, di un'attività istruttoria per comprendere gli impatti che le previsioni dell'articolo 1, commi da 629 a 633, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), i quali hanno previsto il subentro della società « Sport e salute Spa » alla società « CONI Servizi Spa », hanno avuto sull'assetto organizzativo del CONI e sul principio di autonomia e indipendenza sancito nella Carta Olimpica. Il CIO ha dunque rappresentato all'Italia una serie di doglianze sul « ruolo, la missione, l'autorità e le responsabilità del CONI », assoggettato al rispetto dei requisiti minimi della Carta Olimpica. In particolare, è stato eccepito che il personale del CONI « non potesse essere assunto e controllato da un'entità esterna riconducibile allo Stato (Sport e salute Spa) », ma dovesse avere una propria dotazione organica e una propria struttura amministrativa.

In tale contesto il provvedimento in esame, al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate, prevede dunque che il CONI abbia una propria dotazione organica, il trasferimento al CONI di determinati impianti sportivi e fabbricati, l'incremento delle risorse da erogare annualmente al CONI e l'abrogazione della previsione in base alla quale il CONI si avvale, per lo

svolgimento dei suoi compiti, della Società Sport e Salute Spa.

Passando sintetizzare il contenuto del decreto-legge, evidenzia come l'articolo 1, al comma 1, disponga che il CONI ha una propria dotazione organica costituita da 165 unità, delle quali 10 con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Allo scopo, il comma 2 prevede che il personale di Sport e Salute Spa già dipendente dal CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presta servizio presso il CONI in posizione di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale.

Ricorda al riguardo che l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, aveva previsto che il CONI, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvallesse della « CONI Servizi spa », previa stipula di un contratto di servizio annuale (le azioni della società erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze). Conseguentemente, la CONI Servizi spa assumeva in carico tutto il personale alle dipendenze del CONI, a decorrere dall'8 luglio 2002, e succedeva nella titolarità dei beni facenti capo al CONI (lo stesso personale, tuttavia, ha continuato ad operare presso il CONI in regime di avvalimento in virtù del contratto di servizio). Successivamente, il già citato articolo 1, commi da 629 a 633, della legge di bilancio 2019 ha disposto che la « CONI Servizi spa » assumesse la denominazione di « Sport e salute Spa » e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute spa.

Dunque, il trasferimento di personale alla CONI Servizi Spa è avvenuto a partire dall'8 luglio 2002, mentre il testo del decreto-legge fa riferimento alla data del 2 giugno 2002.

Il comma 2, primo periodo, fa salva l'opzione, per il predetto personale, di restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa: tale opzione che deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo segnala che, in assenza della tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute Spa prevista dal comma 4 del medesimo articolo 1, non ancora adottata, i soggetti interessati all'eventuale esercizio dell'opzione potrebbero non avere piena contezza delle qualifiche di destinazione alla base del trasferimento.

Segnala pertanto l'opportunità di valutare la congruità della tempistica per l'opzione prevista dalla disposizione.

Ai sensi del comma 3, una volta conclusa la procedura descritta, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Il 50 per cento dei posti, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, deve essere riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute Spa, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, opera in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi prima descritta. In ogni caso, il personale di Sport e Salute Spa conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole e l'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

In base al comma 4 la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute Spa, già richiamata in precedenza, deve essere definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, che si sarebbe dovuto adottare, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Con il medesimo decreto devono essere stabilite le modalità di reclutamento del personale.

Ai sensi del comma 5, nelle more dello svolgimento delle procedure di trasferimento e dei concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute Spa che alla data di entrata in vigore del decreto-legge opera in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in posi-

zione di comando alle dipendenze dello stesso CONI. Il CONI provvede al rimborso a Sport e Salute spa del trattamento economico dello stesso personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge dispone l'abrogazione delle previsioni in base alle quali il CONI si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, della Sport e Salute Spa e delle previsioni relative al trasferimento del personale (articolo 8, commi 1, 8 e 11, del decreto-legge n. 138 del 2002). Al contempo, il comma 6 prevede che CONI e Sport e Salute Spa possano regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI.

A sua volta, il comma 1 del medesimo articolo 2 modifica la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'attività sportiva nazionale, aumentando da 40 a 45 milioni di euro annui la quota destinata al CONI, e riducendo da 368 a 363 milioni di euro annui la quota destinata a Sport e Salute Spa.

Il comma 4 prevede il trasferimento al CONI degli impianti sportivi e dei fabbricati individuati dall'Allegato A. Inoltre, si dispone che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con contratti di servizio stipulati fra CONI e Sport e Salute Spa siano disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni di cui all'Allegato B. Scaduto inutilmente il termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i successivi 60 giorni.

Il comma 5, dispone che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il CONI adegui il proprio statuto alle nuove disposizioni. Tra queste, vi sono anche (articolo 2, comma 3) il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, e il divieto di istituzione

di uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2021 ed è dunque in vigore dal 30 gennaio 2021).

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento sportivo », rimessa, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, e « ordinamento degli enti pubblici nazionali », rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI) chiede chiarimenti sull'osservazione contenuta nella proposta di parere e, in particolare, in che modo si suggerisca di porre rimedio alla criticità ivi evidenziata.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, osserva come spetti alla Commissione di merito individuare le eventuali modalità di recepimento dell'osservazione formulata, rilevando nel contempo come la soluzione potrebbe consistere nel prevedere un termine più ampio per l'esercizio dell'opzione da parte dei dipendenti interessati. Sottolinea peraltro come non si tratti di una condizione, bensì di un'osservazione, che non riguarda profili di illegittimità costituzionale ma che è soltanto volta a segnalare un'incongruità del testo.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sottolinea come il provvedimento in esame sia intervenuto con notevole ritardo per porre rimedio a una situazione da tempo nota e come esso sia stato adottato

all'ultimo momento utile, grazie anche alle pressioni del centrodestra, e in particolare di Fratelli d'Italia, e del mondo sportivo, al fine di evitare che alle delegazioni sportive italiane fosse impedito di partecipare con la propria bandiera alle competizioni internazionali. Osserva come se non si fosse intervenuti in modo tanto frettoloso si sarebbero potute introdurre nel provvedimento anche altre disposizioni in favore del mondo sportivo.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

**5-05499 Meloni: Sull'uso della parola « genitori » in sostituzione di « padre » e « madre » nella carta di identità elettronica.**

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele PRISCO (FDI), replicando, ritiene che il rappresentante del Governo

non abbia risposto se si intenda o meno procedere a modificare il precedente decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica, nel senso di reintrodurre la dicitura di « genitori » in luogo di quella di « padre » e « madre ».

Si augura che il carattere vago e burocratico della risposta non celi dunque la volontà di giustificare una simile iniziativa, portata avanti in maniera poco trasparente dal Governo, auspicando sia piuttosto il segnale che non si intenda procedere in tal senso, anche considerata la necessità di far quadrare certi equilibri all'interno della maggioranza.

Fa peraltro notare, in conclusione, che l'eventuale adozione di un decreto ministeriale volto alla sostituzione del termine « padre » e « madre » con quello « genitori » potrebbe risultare illegittimo a diritto vigente e contrasterebbe anche con il principio di esattezza del dato personale di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.**

**COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come nella seduta odierna la Commissione avvii l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, del « Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo »-COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final. Ricorda che, ai sensi del citato articolo 127, la Commissione potrà esprimere il proprio avviso in merito in un documento finale.

Si augura anzitutto, in qualità di relatore, che la Commissione possa arrivare a definire una posizione unitaria, al di là delle differenti sensibilità che un tema complesso come l'immigrazione può sollecitare in ogni forza politica.

Rileva anzitutto come la sfida del buon governo dell'immigrazione sarà sempre una sfida necessariamente europea. Non bastano soluzioni nazionali e tentazioni solitarie, serve cooperazione. Per questo l'Italia deve presentarsi davanti agli altri Paesi europei con una voce chiara, non solo con un Governo forte, ma anche con un Parlamento il più possibile unito.

Oggi che l'immigrazione non è più un'emergenza, sottolinea la necessità di sentire comunque l'urgenza di indicare e trovare soluzioni. Il calo della pressione migratoria che ha interessato l'Italia in questi ultimi anni consente un dibattito razionale.

Nel prendere atto della consapevolezza collettiva dei diversi fallimenti fin qui registrati a livello comunitario ricorda, in particolare il più recente, nel 2016, riguardante la riforma del regolamento di Dublino necessaria per modificare il cosiddetto principio del Paese di primo approdo per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Ritiene al riguardo che l'Italia, da Paese di frontiera, conosca bene il valore della responsabilità e della solidarietà. Rileva quindi come primi spiragli, non risolutivi, si intravedano in queste proposte ora all'attenzione della Commissione, ma come molto ancora si possa fare e come questa occasione di dibattito sia preziosa.

Evidenzia come il nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo oggi in esame si articoli in una Comunicazione e cinque proposte di regolamento. Il pacchetto si completa con una serie di raccomandazioni della Commissione europea, in materia di:

attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

cooperazione tra Stati membri a proposito delle operazioni di ricerca e soccorso effettuate da imbarcazioni possedute o gestite da enti privati;

vie legali di accesso a persone che necessitano di protezione internazionale, un punto su cui tutti i gruppi hanno espresso più volte posizioni comuni;

monitoraggio e preparazione alle migrazioni e alle crisi.

I contenuti del nuovo Patto sono stati preannunciati in una Comunicazione della Commissione del 23 settembre dell'anno scorso accompagnata da una tabella di impegni (COM(2020) 609 final).

Le cinque proposte legislative modificano i regolamenti già esistenti facenti parte del CEAS (*Common European Asylum System*) e ne introducono di nuovi, riguardanti:

i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri non adempienti alle condizioni di ingresso nell'UE o salvati in una operazione SAR nelle acque europee;

le procedure di asilo;

la banca dati Eurodac;

la gestione di situazioni di crisi e di forza maggiore causate da pressioni migratorie ingenti.

Il nuovo patto risponde dunque a una logica di pacchetto che il nostro Paese ha tutto l'interesse a sostenere.

L'attuale iniziativa non sostituisce tutte le proposte presentate nel 2016; alcune di quelle misure erano giunte (nel rispettivo procedimento legislativo europeo) a stadi negoziali avanzati, come le proposte in materia di qualifiche (lo status dei rifugiati e dei richiedenti asilo), di condizioni di accoglienza, e la riforma del quadro giuridico dell'EASO. Per tali proposte (mantenute in vita) la Commissione europea ha tuttora auspicato la rapida adozione.

Diversamente, la Commissione ha ritenuto opportuno intervenire sulle proposte del 2016 volte a riformare il regime di Dublino e in materia di procedura di asilo.

Le proposte normative, messe in campo nel settembre 2020, tuttora allo stadio iniziale del rispettivo esame presso le istituzioni legislative europee, sono riconducibili a tre obiettivi generali:

l'elaborazione di nuove procedure per stabilire rapidamente lo *status* all'arrivo;

l'istituzione di un nuovo quadro comune per la solidarietà e la condivisione della responsabilità;

un cambiamento di paradigma nella cooperazione con i Paesi terzi.

In particolare, al primo obiettivo mirano la proposta di regolamento che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere (COM(2020) 612 final) e la proposta modificata di regolamento che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (COM(2020) 611 final).

Il cosiddetto *screening* dei migranti, istituito con la prima proposta normativa, dovrebbe essere applicabile a tutti i cittadini di Paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio, anche qualora fac-

ciano domanda di protezione internazionale, e a coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di soccorso in mare.

Gli accertamenti che si intendono introdurre includono:

controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità;

verifiche dell'identità;

registrazione dei dati biometrici;

controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna.

Segnala la novità radicale di quest'intervento. Durante gli accertamenti i cittadini di Paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non saranno infatti autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione. La Commissione prevede che questo aiuterà in particolare ad affrontare i casi in cui gli interessati si dicono intenzionati a chiedere protezione internazionale durante le verifiche di frontiera, ma poi non presentano domanda o la presentano solo successivamente in un altro Stato membro.

Rileva l'opportunità di valutare la praticabilità di tale norma, dal momento che i luoghi per lo *screening* dovrebbero essere collocati « virtualmente » su un territorio esterno al confine Schengen, operazione non facile specialmente in un territorio come quello italiano.

Il perno centrale della proposta modificata di regolamento, che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, consiste nell'estensione dei casi cui si dovrebbe applicare la procedura speciale di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) cosiddetta « alla frontiera » (COM(2020) 611 final).

La proposta prevede che tale tipologia di *iter* per la concessione della protezione internazionale (che nelle intenzioni della Commissione europea dovrebbe essere molto rapida – 12 settimane al massimo – e soprattutto tale da evadere senza ritardi le domande che si presumono infondate in

vista di un celere rimpatrio) sia applicata anche ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento.

Come segnalato nella relazione del Governo sulla proposta, nel caso dell'Italia, la nuova procedura di asilo « alla frontiera », nell'attuale formulazione, riguarderebbe la quasi totalità delle richieste di protezione internazionale ricevute e ciò potrebbe comportare rilevanti conseguenze in termini di sostenibilità del sistema nazionale di asilo e di accoglienza dei migranti.

Rileva come il regime preveda che i richiedenti sottoposti a questo *iter* speciale di asilo non siano autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro, che dovrebbe possibilmente individuare i luoghi dove espletare la procedura alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito.

Ricorda come la Commissione abbia altresì proposto una procedura di rimpatrio « alla frontiera » (la cui durata non può superare le 12 settimane a partire dal momento in cui la persona non ha più diritto di rimanere e non è più autorizzata a rimanere), cui sono soggette persone che in linea di principio non sono legittimate a entrare nel territorio dello Stato membro e dovrebbero pertanto essere mantenute alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito (solo se questo risulta impossibile, lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio).

Rileva come la proposta di regolamento sulla gestione della migrazione e l'asilo (COM(2020) 610 final), riscriva parzialmente il regime di Dublino senza però intaccare nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo e contiene un nuovo sistema di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi, che tra l'altro contempla la specificità degli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Ricorda come la Commissione elenchi le forme di solidarietà che possono essere prestate dagli Stati membri a beneficio dei Paesi UE maggiormente investiti dai flussi

migratori, anche a seguito di sbarchi di persone salvate in mare.

Tra le misure di aiuto viene riproposta, seppure in forma meno stringente rispetto al vecchio progetto, la redistribuzione di richiedenti asilo per mezzo di ricollocamenti in altri Stati membri.

Si prevede inoltre la fornitura di mezzi e strutture di sostegno ai sistemi nazionali di asilo e si delineano forme di collaborazione sul piano della politica estera, in particolare nei confronti di Stati terzi in qualche modo legati ai flussi (ad esempio i Paesi di provenienza o di transito dei migranti).

Viene altresì introdotta una nuova forma di solidarietà, la cosiddetta « sponsorizzazione dei rimpatri », che consiste nell'impegno assunto da uno Stato membro ad adottare misure per effettuare il rimpatrio dal territorio dello Stato membro beneficiario del migrante che non ha titolo a restare nell'UE.

Il nuovo sistema consente agli Stati membri valutazioni discrezionali con riguardo alle misure di sostegno volte ad alleggerire quelli più esposti ai flussi, tenuto conto del fatto che, tranne in determinati casi, possono scegliere tra le principali misure di solidarietà previste.

Sottolinea come la Commissione rinunci, in tal modo, alle misure precedentemente proposte dalla Commissione europea, fondate su sistemi di quote obbligatorie predeterminate di ricollocazione ripartite tra Stati membri.

Il nuovo sistema rischia peraltro di segnare un passo indietro rispetto allo spirito della Dichiarazione di Malta. Al fine di pervenire a un maggiore equilibrio tra regole sulla responsabilità e norme sulla solidarietà, segnala come nella relazione del Governo si reputi opportuno prevedere una quota significativa di « ricollocazione obbligatoria », almeno per i casi di sbarchi a seguito di operazioni SAR.

Sottolinea la necessità di valutare il nuovo meccanismo della sponsorizzazione dei rimpatri, che prevede, qualora i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario) non siano

rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, che lo Stato membro che dovrebbe provvedere ai rimpatri sponsorizzati trasferisca le persone interessate sul proprio territorio.

Il meccanismo rischia di non sostenere in maniera efficace gli Stati membri di primo approdo, anche tenuto conto dei tempi e delle caratteristiche della procedura.

Segnala anche che tale misura per essere realmente efficace dovrebbe presupporre accordi di riammissione con i principali Paesi africani, al momento carenti.

Da ultimo, rileva come la proposta che dovrebbe realizzare il sistema di solidarietà in esame preveda incentivi finanziari per la ricollocazione. Viene stabilito un contributo finanziario di 10 mila euro per persona ricollocata, mentre il contributo finanziario è pari a 12.000 euro se la persona ricollocata è un minore non accompagnato. Viene altresì concesso un contributo finanziario di 500 euro per coprire i costi di trasferimento di persone in relazione alla ricollocazione e alle procedure stabilite nel regolamento in esame.

La proposta di regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore (COM(2020) 613 final) nel settore della migrazione e dell'asilo, reca una serie complessa di deroghe al regime di solidarietà citato e alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera, nonché l'introduzione della nuova protezione immediata nelle situazioni di crisi, abrogando uno strumento finora non applicato come la direttiva sulla protezione temporanea.

In particolare, la Commissione definisce situazione di crisi una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, oppure un ri-

schio imminente che si verifichi una tale situazione.

Oltre all'introduzione di tempi più brevi per l'attivazione della procedura di solidarietà, il regime speciale prevede essenzialmente l'ampliamento dell'ambito d'applicazione per le ricollocazioni, allo scopo di includervi tutti i richiedenti, che siano soggetti o meno alla procedura di frontiera, i migranti irregolari, e le persone a cui viene concessa la protezione immediata.

Inoltre, viene sensibilmente accorciato il tempo relativo al regime di sponsorizzazione dei rimpatri: in situazione di crisi l'obbligo di trasferimento del migrante irregolare nel territorio dello Stato membro *sponsor* si concretizza se la persona interessata non viene rimpatriata o non viene allontanata entro 4 mesi, invece degli 8 previsti dalla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Circa le deroghe in materia di procedure di asilo e di rimpatrio, segnala come in situazioni di crisi il regime speciale consenta agli Stati membri di applicare la procedura di asilo alla frontiera (quella che abbiamo descritto come breve e basata sul presupposto dell'accoglienza dei richiedenti in luoghi al di fuori dello Stato membri) a tutti i richiedenti provenienti da un Paese con un tasso di riconoscimento a livello dell'UE pari o inferiore al 75 per cento.

Le deroghe riguardano anche l'allungamento dei tempi per l'esame della domanda di protezione internazionale e anche per la procedura di rimpatrio, il che produce ricadute anche in termini di regime sul trattenimento del migrante. Da ultimo ricorda l'introduzione, nelle situazioni di crisi, della concessione dello *status* di protezione immediata agli sfollati che, nel loro Paese d'origine, sono esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione di conflitto armato, e che non sono in condizioni di ritornare in tale Paese terzo.

Ultima, ma non per importanza, sottolinea l'estensione dell'applicazione dell'Eurodac (COM(2020) 614 final): la banca dati per il confronto delle impronte digitali che consente ai Paesi dell'Unione europea di

identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, a una serie di nuove categorie di persone.

Ricorda come tale proposta fosse già sostanzialmente presente nell'ambito del precedente pacchetto di riforma del Sistema europeo comune di asilo.

Si tratta, in particolare, di consentirne l'uso per identificare i migranti irregolari, di abbassare la soglia dell'età per il rilevamento delle impronte digitali, di permettere il rilevamento delle informazioni sull'identità insieme ai dati biometrici, e di estendere il periodo di conservazione dei dati.

L'attuale proposta, innestandosi su quella del 2016, si basa sull'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, integra tali modifiche e mira a consolidare l'Eurodac come una banca dati comune europea a sostegno delle politiche dell'UE in materia di asilo, reinsediamento e migrazione irregolare.

Rileva come l'ampio ventaglio delle soluzioni prospettate dalla Commissione dimostri, ancora una volta, l'interdisciplinarietà e la complessità del fenomeno immigrazione.

Ritiene che non basti dunque un approccio esclusivamente securitario per offrire soluzioni adeguate e si augura che il dibattito in Commissione possa riflettere la ricchezza e la profondità del tema nella diversità delle posizioni.

Fa quindi presente che la 14<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, con risoluzione approvata il 19 gennaio 2021, ha ritenuto non rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità con riferimento all'intero pacchetto normativo della Commissione europea.

Diversi accenti si riscontrano anche nel dibattito dei diversi Parlamenti nazionali.

Il Senato francese e le *Cortes generales* di Spagna hanno ritenuto la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Il *Bundesrat* tedesco, pur accogliendo con favore la visione della Commissione europea di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri basata sulla solidarietà per

l'attuazione delle procedure di asilo, e secondo le rispettive capacità di accoglienza, ha espresso rammarico per il fatto che le misure in materia di flussi migratori secondari proposte dalla Commissione non soddisferebbero le aspettative.

Sottolinea conclusivamente come il pacchetto di riforme in esame meriti particolare attenzione e rivesta un'importanza decisiva anche per la gestione dei flussi migratori nel nostro Paese. Si riserva di proporre, in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva, auspicando fin d'ora che si pervenga all'adozione di un documento conclusivo ampiamente condiviso.

Emanuele PRISCO (FDI) fa notare che nella sua relazione il Presidente, nella sua veste di relatore – nel momento in cui ha rilevato la possibilità di svolgere un dibattito razionale sul tema, a fronte di un calo della pressione migratoria che avrebbe interessato l'Italia in questi ultimi anni – sembra aver fatto riferimento a dati molto diversi da quelli richiamati di recente dal Sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

Dopo aver osservato che la stessa Ministra Lamorgese, nel corso dell'esame dell'ultimo decreto in materia di sicurezza, ha fatto riferimento a dati che indicavano una tendenza opposta a quella testé indicata dal Presidente relatore, si chiede come sia possibile giustificare una simile divergenza di vedute all'interno della maggioranza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta al deputato Prisco, fa notare che il calo degli sbarchi da lui menzionato si intende rapportato ai dati relativi agli anni 2016-2017, ed appare evidente e di dimensioni rilevanti, osservando come non vi sia stata pertanto, da parte sua, alcuna intenzione di interpretare in senso politico dati che sono pubblici e oggettivi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea come le proposte della Commissione europea in esame evidenzino una volontà

di cambiamento, in materia di politiche migratorie, da parte dell'Unione europea, che valuta favorevolmente.

Richiama, in particolare, l'attenzione sulla previsione di controlli sullo stato di salute e vulnerabilità, della verifica dell'identità, dell'acquisizione dei dati biometrici (già oggetto di una specifica proposta del Partito popolare europeo), di controlli in materia di sicurezza, e sottolinea l'innovazione costituita dal fatto che le persone sottoposte a tali controlli non saranno autorizzate a entrare nel territorio dell'Unione. Evidenzia peraltro come si preveda che le valutazioni effettuate da uno Stato membro siano vincolanti per tutta l'Unione.

Sottolinea, inoltre, gli ulteriori elementi positivi costituiti dall'incremento del fondo di solidarietà destinato ai Paesi maggiormente interessati dai flussi migratori e dall'introduzione del meccanismo della sponsorizzazione dei rimpatri.

Richiama l'attenzione sul profilo di criticità relativo ai flussi migratori secondari segnalato dal Parlamento tedesco, in particolare dal *Bundesrat*, ritenendo come sia opportuno che esso sia evidenziato anche nel documento finale della Commissione.

Ribadisce comunque che la risposta dell'Unione europea al fenomeno migratorio è, a suo avviso, del tutto nuova e fortemente apprezzabile, e confida in una forte interlocuzione del nostro Paese a livello europeo, secondo quanto assicurato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea quindi come le proposte in esame vadano nella direzione auspicata dal Partito popolare europeo, richiamando al riguardo il lavoro svolto da un autorevole esponente del Partito medesimo, Antonio Tajani, nella sua veste di Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo.

Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per l'adozione di un documento ampiamente condiviso, riservandosi, a nome del suo gruppo, di formulare a tal fine, nel prosieguo dell'esame, osservazioni e suggerimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, anche in risposta a talune questioni

poste svolte nel dibattito odierno, osserva che nella sua relazione ha posto in evidenza – come del resto segnalato dal Governo – come, nel caso dell'Italia, la nuova procedura di asilo « alla frontiera », nell'attuale formulazione della proposta di regolamento richiamata, riguarderebbe la quasi totalità delle richieste di protezione internazionale ricevute, potendo comportare rilevanti conseguenze in termini di sostenibilità del sistema nazionale di asilo e di accoglienza dei migranti. Ricorda, in proposito, che il nuovo regime proposto preveda che i richiedenti sottoposti a questo *iter* speciale di asilo non siano autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro, che dovrebbe possibilmente individuare i luoghi dove espletare la procedura alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito.

Ritiene, in conclusione, che, vista la complessità dei temi trattati, sarà importante che la Commissione approfondisca tutte le questioni poste nel dibattito, in vista dell'elaborazione di un documento finale condiviso.

Stefano CECCANTI (PD), ricollegandosi ad alcuni passaggi della relazione svolta dal Presidente, chiede se sia possibile mettere a disposizione della Commissione una documentazione che consenta di approfondire il contenuto della risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato e permetta altresì di ricostruire il dibattito svoltosi nei diversi Parlamenti nazionali.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) invita anch'egli ad approfondire adeguatamente la risoluzione approvata, all'esito dell'esame degli atti in titolo, dalla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato nella seduta del 19 gennaio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, assicura che sarà sua cura mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione utile a svolgere i necessari approfondimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza.**

**Doc. XXVII, n. 18.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Baldino, ha formulato una proposta di rilievi che è stata distribuita e pubblicata in calce al resoconto della seduta.

Avverte, altresì, che la votazione del parere, come già anticipato nella seduta di ieri, avrà luogo nella seduta di martedì 23 marzo prossimo.

Nel far presente che la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna in quanto è stata colpita da un lutto, per il quale intende manifestare a nome dell'intera Commissione le più sentite condoglianze, invita i gruppi che non vi abbiano ancora provveduto, a far pervenire alla relatrice eventuali suggerimenti o spunti, in vista di una possibile integrazione della proposta di rilievi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa presente che il suo gruppo farà pervenire quanto prima alla relatrice alcuni contributi, al fine di una possibile integrazione della sua proposta di rilievi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) informa che anche il suo gruppo ha fatto pervenire alla relatrice alcune proposte di integrazione della proposta di rilievi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 23 marzo prossimo.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.**

**C. 2915 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2915 di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2021, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ».

Ricorda che nella mattinata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13 di domani, giovedì 18 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare sul provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.**

**C. 1854 cost. Barelli.**

**Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l'ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica.**

**C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Segnala che, come già anticipato, alla proposta di legge C. 2893 sono state abbinate, in quanto vertenti sulla medesima materia, la proposta di legge C. 2923 De Angelis, recante « Disposizioni sull'ordinamento della città di Roma, capitale della Repubblica » e la proposta di legge C. 2931 Francesco Silvestri, recante « Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali alla città di Roma, capitale della Repubblica ».

Saranno abbinate le eventuali ulteriori proposte di legge ordinarie vertenti sulla

medesima materia che fossero presentate successivamente.

Informa inoltre che è stata depositata, ma non ancora assegnata in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 2938 Morassut recante « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica », che sarà abbinata alla proposta di legge costituzionale C. 1854 non appena effettivamente assegnata alla Commissione.

Saranno abbinata anche le eventuali ulteriori proposte di legge costituzionale vertenti sulla medesima materia che fossero presentate successivamente.

Ricorda che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti si procederà al ciclo di audizioni informali, già definito, nell'ambito del quale saranno ascoltati la Sindaca di Roma e altri esponenti istituzionali di Roma Capitale.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 marzo 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). (C. 2934 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2934, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

evidenziato come il decreto-legge in esame sia stato adottato, secondo quanto enunciato nella premessa, avendo ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del CONI, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi olimpici, che inizieranno a Tokyo il 23 luglio 2021;

evidenziato, con riferimento alla previsione dell'articolo 1, comma 2, che stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per l'esercizio, da parte del personale ivi indicato, del diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa, come il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 4, per l'adozione della tabella di corrispondenza sia decorso senza che il relativo provvedimento sia stato adottato, e come pertanto, in assenza della tabella di corrispondenza, i soggetti interessati all'eventuale esercizio

dell'opzione potrebbero non avere piena contezza delle qualifiche di destinazione alla base del trasferimento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento sportivo », rimessa, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, e « ordinamento degli enti pubblici nazionali », rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la congruità del termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 2, per l'esercizio da parte del personale ivi indicato del diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa, atteso che il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 4, per l'adozione della tabella di corrispondenza è decorso senza che il relativo provvedimento sia stato adottato.

## ALLEGATO 2

**5-05499 Meloni: Sull'uso della parola «genitori» in sostituzione di «padre» e «madre» nella carta di identità elettronica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione un'interrogazione relativa al decreto emanato dal Ministro dell'interno il 31 gennaio 2019 recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica ed alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di procreazione medicalmente assistita (la n. 33/2021 del 28 gennaio scorso).

Con riferimento alla materia della procreazione medicalmente assistita, la prima sezione della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa un insieme di norme relative all'ordinamento dello stato civile e alla procreazione medicalmente assistita, nella misura in cui esse non consentono la riconoscibilità in Italia del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del «genitore d'intenzione» nell'atto dello stato civile di un minore procreato con le modalità della «maternità surrogata», vietata dall'articolo 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004. Nel rimettere la questione alla Consulta, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite civili n. 12193/2019 che ha affermato il principio secondo cui non può essere ammesso nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato in seguito a maternità surrogata e il genitore «d'intenzione». Secondo le Sezioni unite, tale riconoscimento troverebbe infatti ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali. La Sezione rimettente ha dubitato della compatibilità di tale principio di diritto con una pluralità di parametri costituzionali riconducibili ai principi di uguaglianza, non

discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.

Per rispondere agli Onorevoli interroganti è innanzitutto necessario evidenziare come la Corte costituzionale, da un lato, confermi quanto asserito dalle Sezioni Unite a proposito della contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, affermi la centralità del principio di tutela del minore. La contrarietà della maternità surrogata all'ordine pubblico – argomenta la Corte costituzionale – costituisce un baluardo a protezione di valori essenziali di dignità della donna, dato che in sua assenza si creerebbero i presupposti per un intollerabile sfruttamento delle donne economicamente svantaggiate, le quali, proprio a motivo della loro condizione di bisogno, potrebbero prestarsi non solo ad una gravidanza altrimenti non desiderata, ma anche alla cessione del bambino nato da essa. Nella valutazione della Corte, tuttavia, la tutela della donna e della maternità non è l'unico valore costituzionale in gioco. Almeno altrettanto rilevante, infatti, è la tutela del minore, tutelato, tra l'altro, dagli articoli 30 e 31 della Costituzione e, sul piano internazionale, dalla Dichiarazione di New York sui Diritti del Fanciullo. In base a tali disposizioni, si tratta di «ricercare la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore». In particolare la Corte rileva che l'interesse del bambino è veder riconosciuto giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia poiché tale riconoscimento incide sull'identità del bambino, che fin dalla nascita è stato accaduto nell'ambito di una determinata famiglia o comunque di una comunità di affetti che ha le caratteristiche della formazione sociale (tutelata dall'articolo 2 della Costituzione). Comunque – sottolinea la

Corte – non si tratta di riconoscere la pretesa ad un presunto « diritto alla genitorialità », bensì l'interesse del minore a che sia affermata la titolarità giuridica di quel « fascio di doveri funzionale ai suoi interessi ».

D'altro canto, neppure l'interesse superiore del minore può assurgere al ruolo di criterio unico e dirimente. Si legge infatti nella motivazione che, anche l'interesse superiore del minore, come « tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri... se così non fosse si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei contorni delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute... ».

Di qui la necessità di operare un bilanciamento dei valori in gioco, da realizzare alla stregua del criterio di proporzionalità e finalizzati, da un lato, a tutelare la dignità della donna vietando la pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, a tutelare l'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dall'ordinamento un assetto della filiazione.

Quanto poi agli strumenti funzionali alla realizzazione di tale obiettivo, la Corte costituzionale, ritenendo non adeguato alla luce dei criteri sopra enucleati il procedi-

mento di adozione speciale vigente, dichiara inammissibile la questione così come prospettata e rivolgersi al legislatore, in base al rilievo che « Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori [...] – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco ».

Pertanto, di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, e che tecnicamente coinvolgono una pluralità di Amministrazioni, la Corte ha rimesso alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni in grado di configurare un assetto normativo capace di realizzare un'efficace tutela del minore. Tali questioni e implicazioni non mancheranno di essere oggetto di attento approfondimento da parte del Governo per quanto di immediata competenza con i tempi che una riflessione di tale spessore doverosamente impone – e con la massima attenzione verso le iniziative legislative che saranno adottate in sede parlamentare.